

Codice DB1418

D.D. 19 dicembre 2011, n. 3348

**Legge regionale 10.02.2009, n. 4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011. Richiedente: Comune di Bibiana; Progetto: Interventi selvicolturali. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il Richiedente Comune di Bibiana all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto di intervento allegato all'istanza, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T come Comune di Bibiana foglio 6 mappale 23.

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'abbattimento, l'allestimento, la concentrazione e l'esbosco dovranno avvenire tenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 32 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
2. poiché trattasi di bosco a governo ceduo si richiama l'osservanza dell'art. 25 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
3. nella realizzazione della via di esbosco temporanea tramite linea di gru a cavo, prevista in progetto, e nel relativo utilizzo ci si dovrà attenere scrupolosamente a quanto previsto all'art. 52 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
4. la chiusura del cantiere forestale dovrà avvenire tenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 34 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente vicario  
Franco Licini